



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
Servizio T.E.P. e Spese Varie

Prot. n. 333-G/3.01/Somm.1

Roma,

All. n. 1

## CIRCOLARE

OGGETTO: Personale sommozzatore della Polizia di Stato. Brevetto militare di "Operatore subacqueo del servizio di sicurezza abilitato ai lavori in carena O.S.S.A.L.C.". Indennità di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78.

ALLE PREFETTURE - U.T.G. DI  
BARI, NAPOLI, PALERMO, SASSARI E VENEZIA  
ALLE QUESTURE DI  
BARI, NAPOLI, PALERMO, SASSARI E VENEZIA  
AL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO  
LA SPEZIA

e, p.c.: ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI  
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
Servizio Reparti Speciali

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE  
Servizio Corsi

ROMA

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

Si comunica che lo Stato Maggiore della Marina, appositamente interessato dalla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, ha precisato che il brevetto militare di "Operatore Subacqueo del servizio di sicurezza abilitato ai lavori in carena O.S.S.A.L.C." ed il brevetto militare di "Operatore subacqueo sommozzatore abilitato EOR



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

SUB" sono da ritenersi equivalenti ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Inoltre, la Direzione predetta, con circolare n. 300.C.3/7.30/11192 del 27 luglio scorso, ha proceduto, nell'ambito di un processo di rivisitazione ed aggiornamento del settore subacqueo, ad una ulteriore qualificazione della figura professionale dell'operatore O.S.S.A.L.C. (c.d. "quindicimetrista"), che, se in servizio presso il Nucleo o le Squadre Sommozzatori, può svolgere, non solo tutte le attività di supporto logistico, ma anche, seppure in modo residuale, alcune mansioni operative nel rispetto delle limitazioni imposte dal tipo di brevetto.

Con la medesima circolare, si è provveduto, altresì, ad aggiornare il compendio relativo alle "Disposizioni sull'attività subacquea della Polizia di Stato".

Ciò premesso, si rende necessario adeguare le istruzioni contenute nella circolare n. 333-G/3.01.Imb.Aeron. del 1° Febbraio 2000, disposta dalla scrivente Direzione Centrale in materia di indennità operative per il personale aeronavante della Polizia di Stato, a tale nuovo assetto del settore subacqueo, nonchè all'avviso espresso dallo Stato Maggiore della Marina in merito all'equivalenza dei brevetti militari citati in premessa.

Pertanto, al quinto capoverso di pagina 3 di detta circolare, di cui si allega stralcio, il contenuto del punto 1) deve intendersi modificato nel modo seguente **"possesso del brevetto militare di operatore subacqueo (del servizio di sicurezza abilitato ai lavori in carena ovvero sommozzatore abilitato EOR SUB) conseguito presso il COM.SUB.IN della Marina Militare"**.

Conseguentemente, l'indennità supplementare di operatore subacqueo, di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 78/83 - estesa al personale sommozzatore della Polizia di Stato dall'art. 13 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, con decorrenza 1° gennaio 1998 - andrà corrisposta al personale in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo, come sopra definito, in servizio presso il Nucleo Sommozzatori del C.N.e S. di La Spezia o presso le squadre sommozzatori distaccate, attraverso l'elaborazione automatizzata delle informazioni segnalate dal competente Ufficio Amministrativo Contabile sulla mappa ST1L, codice 4010 "indennità sommozzatori".

Si rammenta che l'indennità in argomento non viene corrisposta, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nei casi di congedo straordinario, assenza dal reparto o dal servizio per infermità, quando questa si protrae oltre il 15° giorno ed in caso di frequenza corsi con trattamento di missione. Tale disposto normativo non trova applicazione nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio, come previsto dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

Con l'occasione, aderendo ad alcune richieste formulate per le vie brevi, si ritiene di fornire chiarimenti in merito al trattamento economico di specialità spettante al personale sommozzatore non più idoneo alle immersioni.

In proposito occorre fare riferimento a tre diverse fattispecie, che si riportano di seguito.

1) Qualora detto personale sia impiegato presso i reparti subacquei quale supporto tecnico, per esigenze didattiche ed operative nei ruoli già previsti di "direttore di formazione" o di "guida al sommozzatore", lo stesso potrà beneficiare della indennità giornaliera "giornaliera" (art. 9, comma 2, secondo periodo), limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. Trattandosi di indennità giornaliera", l'emolumento potrà essere corrisposto per non più di quindici giorni al mese e andrà attribuito attraverso segnalazione sulla mappa ST1L, codice 4011 "indennità sommozzatori giornaliera".

2) Qualora detto personale sia impiegato presso il C.N.e S. di La Spezia in attività portuale al dispositivo nautico, lo stesso percepirà unicamente l'indennità di imbarco al 50% (art. 39 del D.P.R. 16 marzo 1999), con le stesse modalità previste per il personale imbarcato. L'emolumento sarà corrisposto attraverso segnalazione sulla mappa ST1L, codice 3012 "indennità imbarco al 50%".

3) Nell'ipotesi, infine, che il personale sommozzatore non più idoneo alle immersioni, ma in possesso dei necessari titoli nautici, sia imbarcato sulle unità navali in servizio alle squadre nautiche, lo stesso percepirà esclusivamente l'indennità di imbarco di altura e, in caso di conferimento del relativo incarico, l'indennità di comando navale, con segnalazione sulla mappa ST1L, codici 3010 "indennità imbarco", 3020 "indennità imbarco di altura" e 3020 "indennità comando navale".

Si precisa che le misure economiche dell'emolumento in argomento, aggiornate al gennaio 2009, sono contenute nel prontuario "indennità operative 2009" (consultabile attraverso "TEP e circolari varie" - indirizzo intranet <HTTP://10.119.182.1>) e che il CENAPS, attraverso l'elaborazione automatizzata delle informazioni presenti sulla mappa ST1L, contribuirà all'aggiornamento del trattamento economico del personale interessato.